

TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE FALLIMENTARE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO N. 11/2022

Il Giudice dott.ssa Rosa Paduano,

vista la proposta depositata da VITALE BARTOLOMEO in data 10.06.2022;

visto il piano del consumatore depositato ex art. 12 bis L. 3/12;

vista l'attestazione di fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, legge n.3/2012, rilasciata dall'organismo di composizione della crisi (dott. Domenico Molisso, nominato dall'ODCEC DI NOLA, quale organismo di composizione della crisi ai sensi art. 15, comma 9, legge n.3/2012);

lette le contestazioni proposte dall'Istituto BNL S.P.A.;

lette le note depositate da parte ricorrente nonché la proposta migliorativa e la relativa attestazione integrativa resa dall'OCC;

considerato che:

- 1) l'istante ha depositato in data 10.06.2022 la proposta di piano del consumatore;
- 2) con decreto del 23.06.2022, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012 ha fissato ex art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 l'udienza del 20.09.2022;
- 3) all'udienza del 20.09.2022 comparivano il creditore BNL S.P.A. e l'istante, nonché l'OCC e si dava atto dell'avvenuta costituzione dell'OPI rappresentato e difeso dagli Avv. Riccio e Soprano.;
- 4) che l'OCC ha documentato l'avvenuto adempimento dell'onere delle comunicazioni di rito ex art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 a tutti i creditori della proposta e del decreto nel termine assegnato dal giudice;

rilevato che l'istante ha dichiarato:

- a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- b) di non aver utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- c) di non aver subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;



letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede

OSSERVA QUANTO SEGUE

1. L'esposizione debitoria complessiva.

L'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (elenco dei creditori, come da ultimo aggiornato con l'indicazione delle somme dovute; elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente ivi compresi gli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni; certificazione dei redditi per gli anni 2019/2021; certificati di stato di famiglia, buste paga, dichiarazioni dei redditi; elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento) dalla quale emerge che la debitoria risulta così composta (alla data del giorno 11.11.2022) per un totale complessivo di euro pari a € 324.489,37:

1. AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: (creditore privilegiato) : euro 7.253,68;
2. GEFIL S.P.A. (creditore privilegiato): euro 389,79;
3. BNL S.P.A. (creditore ipotecario): euro 185.894,00
4. BNL PRESTITO PERSONALE (credito chirografario): euro 13.253,65;
5. BNL CARTA DI CREDITO (credito chirografario) : euro 2.865,28;
6. BNL C.C.. (credito chirografario): euro 618,66;
7. DEUTSCHE BANK (creditore chirografario): euro 21.538,88
8. IFIS NPL S.P.A.(creditore chirografario): euro 21.671,88;
9. LINK FINANZIARIA S.P.A. (creditore chirografario): euro 15.610,33
10. WILD SPORT (creditore chirografario): EURO 25.284,10
11. IBL S.P.A.(creditore chirografario): euro 1.288,00
12. MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A. (creditore chirografario): euro 18.008,38;
13. OCC (creditore in prededuzione): euro 7.388,00
14. AVV. VINCENZO DEL BONO: (creditore in prededuzione): euro 3.375,24

Il patrimonio del debitore è costituito dall'immobile sito in Acerra, nonché dal suo reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato di circa euro 1.800,00 mensili e risulta proprietario di un autoveicolo infra mentre le giacenze dei conti correnti, carte e libretti risultano di importi irrilevanti. Dall'importo della retribuzione vanno detratte le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare che non possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori, stimate dal ricorrente e dall'OCC in circa euro 1.190,00 mensili, dovute per l'acquisto di beni di prima necessità e per il pagamento delle utenze.

Da quanto innanzi esposto, tenuto conto anche della documentazione acquisita, appare sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente



liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento di tali obbligazioni (sovraindebitamento) (art. 7 comma 2 l. a) l. 3/2012).

2. Il contenuto della proposta, come da ultimo migliorata.

L'istante ha depositato in data 10.06.2022 un piano del consumatore col quale propone la soddisfazione dei debiti di seguito indicati, mediante gli introiti derivanti dall'attività di lavoro subordinato, nella maniera seguente:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti prededucibili dell'OCC e dell'avvocato del debitore;
- il pagamento parziale (38,47%) del credito munito di privilegio ipotecario – stante il valore di perizia espletata nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 134/2021 - e la restante parte graduata a chirografo nella misura del 10%;
- il pagamento in percentuale e parziale dei restanti creditori chirografari nella misura del 10%;

Per un importo complessivo di €. 107.736,88 comprensivo delle spese di procedura.

L'attivo destinabile alla procedura veniva individuato in:

- 580,00 per 179 rate mensili ed euro 627,88 per una rata mensile, nonché il versamento in un'unica soluzione al creditore ipotecario dell'importo di euro 3.289,00.

Con riguardo alle modalità di pagamento e ai tempi del pagamento, la proposta originaria prevedeva: il pagamento di euro 3.289,00 accantonati dal datore di lavoro per effetto del pignoramento presso terzi da settembre 2021 a luglio 2022 in un'unica soluzione al creditore ipotecario e nn. 179 rate mensili di euro 580,00 per un totale di euro 103.820,00 e n. 1 rata da euro 627,88 dalla data di omologa del piano (nel mese di dicembre la rata sarà doppia).

All'esito dell'udienza del 20.09.2022 essendo emersi ulteriori debiti dalla consultazione della CRIF così come precisati dal creditore opponente IBL solo in sede di udienza, veniva modificata la proposta in data 11.11.2022 nel seguente modo:

- pagamento dei creditori in prededuzione al 100%;
- pagamento dei creditori privilegiati al 100%;
- pagamento del creditore ipotecario BNL fino al valore di perizia dell'immobile per euro 68.100,00; e la restante parte del credito, degradata a chirografo, pari ad euro 108.900,0 al 10%;
- i crediti chirografi vengono soddisfatti - nella misura del 10%.

Il piano proposto prevede il pagamento di euro 4.186,00 accantonati dal datore di lavoro per effetto del pignoramento presso terzi da Settembre 2021 ad ottobre 2022 unitamente all'importo di euro 4.000,00 derivante da donazione da parte dei genitori al ricorrente per un totale complessivo di euro 8.186,00 in favore dei creditori in prededuzione e del creditore privilegiato GEFIL in un'unica soluzione nonché n. 170 mensili di euro 600,00 e l'ultima rata di euro 114,04 per un totale di euro 110.300,03.



Il pagamento delle rate viene previsto entro il 5 di ogni mese nel rispetto delle cause di prelazione.

3. Sulle cause del sovraindebitamento.

Dalla relazione particolareggiata dell'OCC viene rilevato quanto segue in relazione alle cause del sovraindebitamento: *“Il Sig. Vitale Bartolomeo è stato affetto da fattori: ludopatia conclamata come da certificazioni mediche allegare e dalla condotta non professionale dei finanziatori professionali attraverso la violazione dei doveri informativi.... in particolare nel corso degli anni il ricorrente ha accumulato debiti a causa del conclamato disturbo da gioco di azzardo che si è insediato sino a travolgerlo a far data dalla successiva rinegoziazione del mutuo ipotecario che fortemente ha gravato sull'unica fonte di reddito del sig. Vitale il quale per far fronte alla crescente carenza di liquidità ha iniziato a giocare finendo nel vorticoso giro del gioco di azzardo trovando nell'apertura di credito da gioco da parte delle società di scommesse e nella concessione di creditori da parte dei finanziatori e con la crescenze consapevolezza che con il giucco avrebbe potuto risolvere ogni problematica di natura economica. L'inquadramento del soggetto, giuste certificazioni mediche allegare, l'affidamento del medesimo al servizio psichiatrico dell'Ospedale del Mare e alle cure dei genitori, ha reso il cammino verso la via di uscita sempre più possibile) come risulta anche dalla certificazione rilasciata dall'ospedale del mare in data 12.09.2022)”*.

Nella propria relazione, l'OCC ha attestato che il piano, come proposto, è sostenibile e fattibile in quanto la convenienza della proposta è stata valutata positivamente dall'OCC nei seguenti termini *“I beni liquidabili risultano essere l'appartamento....il valore del patrimonio immobiliare del ricorrente è stimato in euro 68.100,00. Il valore del patrimonio immobiliare del ricorrente è stimato in euro 68.100,00 ed è pertanto inferiore rispetto all'importo dei debiti...l'alternativa liquidatoria non consentirebbe di soddisfare lo stesso integralmente i creditori, con la conseguenza di una svalutazione degli immobili da liquidare e co notevoli spese a carico della procedura (quasi euro 10.000,00). ... Con il piano del consumatore il debitore offre ai creditori somme superiori a quelle in ipotesi ritraibili da procedure esecutive individuali nonché dalla procedura di liquidazione del patrimonio. Pertanto la quota disponibile per la liquidazione ex art. 14 l. 3/2012 non potrà mai essere superiore a quella ricavata con il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”*.

Tale convenienza è stata dall'OCC ribadita anche in sede di deposito della relazione integrativa successiva alla modifica del piano del consumatore.

4. Sull'opposizione del creditore BNL.

Prima di passare all'esame dei presupposti di omologabilità del piano del consumatore depositato, va dato atto che a seguito della comunicazione ai creditori del decreto di fissazione dell'udienza l'istituto di credito BNL, creditore ipotecario, si costituiva in giudizio esprimendo parere contrario opponendosi all'omologazione del piano del consumatore per i seguenti motivi: 1) violazione del



termine di cui all'art. 8 comma 4 l. 3/2012; 2) assenza di meritevolezza del consumatore; 3) violazione dell'art. 7 comma 2 l. d) per incompletezza del quadro debitori.

Orbene, premesso che con riguardo all'ultimo punto di contestazione, il ricorrente ha provveduto, a seguito della precisazione del credito da parte di BNL avvenuta all'udienza, ad apportare alla proposta depositata le integrazioni richieste, ivi includendovi le esposizioni debitorie nei confronti dell'Istituto emergenti dalla CRIF e non considerate, va osservato quanto segue.

5. Sulla meritevolezza.

In base alla documentazione in atti può ragionevolmente escludersi che l'istante abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Appare necessario, in via preliminare, dar conto dei recenti interventi normativi che hanno profondamente innovato la disciplina del sovraindebitamento con il c.d. Decreto Ristori il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi.

In relazione al requisito della meritevolezza il legislatore con la legge n. 176/2020 di conversione del D.L. 137/2020 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 3/2012, declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza e chiarendo che essa, in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter) “ limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”); inoltre, con riguardo al perimetro di tale presupposto di ammissibilità, si ritiene si sia passati dalla necessità, ai fini dell'omologabilità del piano del consumatore dall'assenza di colpa (il giudice doveva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali) all'assenza di colpa grave, malafede o frode.

In tale nuova ottica, dunque, il legislatore della riforma ha optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura) (cfr. Tribunale Napoli Nord, giudice Rabuano secondo cui “ Al fine di contemperare l'ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l'effetto esdebitatorio non è più conseguibile). Tenendo conto dell'importanza che tuttora riveste l'istituto della famiglia e del fatto che le persone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia,



attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare. Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione). la nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria e di poter rientrare nel mercato e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio in modo ragionevole della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta". Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative: -sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode; -sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione. Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore "discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza". Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori").

Risulta, dunque, evidente, che, benchè il giudizio di meritevolezza non sia scomparso dalla normativa in esame, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori.

Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Inoltre, ai fini della valutazione del requisito di ammissibilità in esame, si condivide quanto esposto da Trib. Verona, 5 Febbraio 2021, il quale ha affermato che "Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure



concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2012. La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva". Tanto premesso e venendo all'esame del caso di specie, dalla relazione dell'OCC emerge che la causa principale del sovraindebitamento è costituita alla dipendenza patologica dal gioco di azzardo di cui soffre il ricorrente sin dall'anno 2017 (e precedentemente da uno stato depressivo certificato sin dall'anno 2013 cagionato, secondo quanto emerge dalla documentazione sanitaria, dai problemi economici conseguenti la stipulazione del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale nell'anno 2010) che nel tempo lo hanno indotto a cercare fonti di finanziamento sempre nuove: tale situazione lo ha portato a farsi seguire dalla struttura ospedaliera che garantisce cura e assistenza nella gestione della ludopatia e il relativo percorso terapeutico.

Orbene, considerato che la dipendenza dal gioco di azzardo costituisce una patologia psichiatrica riconosciuta e che il ricorrente ha già intrapreso il percorso riabilitativo , si deve ritenere che il ricorrente non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con malafede, colpa grave o frode e che, pertanto, ricorrono i presupposti per accedere agli strumenti previsti dalla l. 3/2012 (cfr. Tribunale di Trieste, del 16.08.2021 rel. Riccardo Merluzzi).

6. Sulla violazione dell'art. 8 comma 4 l. 3/2012 razione temporis applicabile.

Come già esposto, la BNL , nel costituirsi in giudizio, ha contestato la violazione dell'articolo citato in ragione della dilazione ultrannuale prevista, che attribuirebbe al creditore il diritto di voto (nella specie negativo) nonché la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto *“l'avanzatissimo stato della procedura esecutiva immobiliare lascia presagire che entro il termine previsto per il pagamento della prima rata (ndr : nel piano originario dalla rata n. 32) del piano, l'istituto di credito potrà verosimilmente incassare se non l'intero ricavato, quanto meno il saldo del prezzo di vendita...la non convenienza della proposta appare vieppiù evidente allorchè si consideri che essa prevede un ammortamento dilazionato nel termine di ben 15 anni.. inoltre, l'espropriazione immobiliare non esaurisce il novero delle azioni esecutive esperibili dalla banca, che potrà trovare soddisfazione delle proprie ragioni, sottoponendo a pignoramento lo stipendio del debitore”*.

Orbene, appare preliminare rispetto alla valutazione di convenienza del piano, esaminare la doglianza relativa alla pretesa violazione dell'art. 8 l. 3/2012.



L'art. 8 comma 4 della l. 3/2012 prevede che “la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.

La disposizione, come appare chiaro dalla sua formulazione, ricalca l'art. 186 bis II comma lett. c) della legge fallimentare e la sua ratio è stata correttamente individuata nell'esigenza di tutelare il creditore prelazionario - che si veda privato del diritto di soddisfazione attraverso la cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia- attraverso il suo pagamento nei limiti del valore del bene stesso entro un anno dalla omologazione del piano.

L'attuale art. 8, comma 4, L.3/2012 prevede, dunque, una moratoria fino ad un anno (ossia il pagamento entro un anno come anche di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sulla quale vedi infra) dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di pegno, privilegio ed ipoteca in caso di accordo di ristrutturazione con continuazione dell'attività di impresa e di piano del consumatore.

Tale norma è stata interpretata anche da questo Tribunale in senso restrittivo, giustificando la mancata omologazione del piano/accordo prospettato dal debitore-sovraindebitato, in ragione della violazione dell'art.8, comma 4, e dell'art.11, comma 2, della L.3/2012, norme che prevederebbero il pagamento integrale ed immediato dei creditori privilegiati, salvo accordo esterno con il creditore sulla dilazione ultrannuale.

Come appare chiaro, tuttavia, tale interpretazione restrittiva riduce l'applicazione della L.3/2012 in quanto ridimensiona notevolmente l'efficacia delle procedure di composizione della crisi e pertanto, è stata già in passato superata con le seguenti argomentazioni.

L'art. 7, comma 1, della l. n. 3 del 2012, stabilisce, tra l'altro, che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, ma solo allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Tuttavia, la possibilità di falcidiare (per l'importo risultante dalla differenza tra credito vantato e valore di mercato dei cespiti) i creditori privilegiati quando il bene oggetto della garanzia, secondo l'attestazione del professionista gestore, è di valore minore rispetto al credito vantato ed accertato, comporta conseguenze diverse a seconda della procedura di sovraindebitamento cui il debitore ha ritenuto di accedere.

Mentre nell'accordo con i creditori, il creditore avente prelazione per la differenza tra il valore del bene oggetto della garanzia e il credito vantato viene retrocesso a chirografo e come tale può essere



falcidiato al pari di tutti gli altri creditori della stessa categoria, e nei limiti in cui viene falcidiato, si attiva il suo diritto di voto (con applicazione analogica dell'art.177 comma 3 l. fall.), nel piano del consumatore la disciplina della falcidia di cui all'art. 7 cit. richiede una lettura armonizzata con l'art. 8 comma 4 l. 3/2012, nella quale non è contenuto alcun riferimento alle conseguenze giuridiche derivanti dalla previsione del pagamento oltre l'anno, a sua volta da interpretarsi unitamente alle disposizioni in tema di concordato preventivo (dovendosi ritenere allo stato le procedure di sovraindebitamento quale procedure concorsuali) e , in particolare, all'art. 186 bis. L. fall..

Come è stato rilevato dalla giurisprudenza di merito, anche in un recente passato, lo strumento tipizzato nel concordato preventivo e, specularmente, nell'accordo di ristrutturazione per contemperare le contrapposte esigenze di superamento della crisi dell'impresa con la tutela dei creditori aventi prelazione è il diritto di voto del creditore non pagato integralmente: attraverso il voto, il creditore esercita il suo diritto, nella piena consapevolezza della proposta del debitore, assicurata attraverso la attività informativa del commissario o dell'organismo di composizione della crisi (cfr. Tribunale di Rovigo 13.12.2016). In quest'ottica si spiega e si giustifica l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale (cfr. Cass., 31 ottobre 2016, n. 22045) che ammette, nel concordato in continuità, la moratoria ultrannuale - ai sensi dell'art. 186 bis , II comma lett. c) l.f. - del pagamento dei creditori muniti di diritto di prelazione su beni non liquidati, ma utilizzati per la continuazione dell'impresa, compensata sul piano economico dalla corresponsione degli interessi e sul piano giuridico dall'esercizio del diritto di voto (per l'intero credito).

Al contrario, nel piano del consumatore, la mancata previsione del diritto di voto per i creditori, richiede un ulteriore sforzo interpretativo della disciplina applicabile al caso concreto, alla luce della ratio della normativa sul sovraindebitamento e mediante la verifica degli strumenti idonei a ritenere ammissibili e, in ipotesi, omologabili, piani che prevedano la dilazione ultrannuale, apparendo, al contrario, imporre la lettera della legge al consumatore che depositi il piano del consumatore la necessaria soddisfazione entro un anno dei creditori che vantino un diritto di prelazione su un bene non oggetto di cessione, salvo accordo esterno.

Tale impostazione non può ritenersi condivisibile.

L'art. 8 comma 4 cit., infatti è stato, di recente, oggetto di riflessione da parte della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) la quale è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione alla luce del coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ed i principi giurisprudenziali già enucleati in relazione al possibile contenuto della proposta in materia di concordato preventivo; tale precedente offre argomenti rilevanti anche in relazione all'ammissibilità della previsione di dilazioni ultrannuali nel pagamento dei creditori aventi prelazione nel piano del consumatore.



Invero, secondo la Suprema Corte, l'art.8, comma 4, non è da intendere come un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati, in quanto il principio in base al quale nel concordato preventivo è possibile proporre la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati, ponendoli sullo stesso piano dei chirografari per quanto riguarda la perdita derivante dalla dilazione, è applicabile anche agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento; pertanto, sarebbe scorretto affermare che in tale procedura è precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità e al di là del termine di cui all'art. 186-bis L.F.

Tale principio, secondo la Corte, trova il suo fondamento nel fatto che nelle procedure di sovraindebitamento in cui il pagamento avvenga con dilazione ultrannuale non sono da considerare illegittimi, poiché, così come nel concordato preventivo, spetta ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni. Non rileva, peraltro, in senso ostativo la mancata previsione del diritto di voto in favore dei creditori nel piano del consumatore, avendo la Corte esplicitamente affermato che *“Nè la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, infine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore. In definitiva la previsioni di pagamenti rateali ultrannuali non è di per sé ostativa all'omologabilità del piano (non attenendo alla fattibilità giuridica del medesimo); il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento”*.

Allora in questi termini, chiarita dalla Corte di legittimità l'ammissibilità della predisposizione di piani del consumatore con dilazione ultrannuale, questo Giudice ritiene, anche alla luce della ratio posta a fondamento della legge n. 3/2012, che la disposizione dell'art. 8 comma 4 l. 3/2012, in presenza di determinate condizioni, quali la previsione sul piano economico di interessi idonei a compensare il sacrificio del creditore e la positiva valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, non può essere applicata nel suo senso letterale di obbligare i proponenti al pagamento dei debiti privilegiati entro un anno al massimo dall'omologa del piano, nel caso in cui non sia prevista la liquidazione del bene su cui insiste la prelazione.

Del resto come osservato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 27544/2019 *“non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del*



consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore ed in quanto tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure ex Legge 3/2012, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguano per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento".

Venendo all'esame del caso di specie, il creditore ipotecario ha contestato la convenienza del piano in relazione all'eccessiva dilazione nel tempo del soddisfacimento del credito rispetto alla modalità alternativa di vendita del compendio pignorato, riconoscendo che tale ultima attività determinerebbe il soddisfacimento delle ragioni del creditore ma nell'immediato: tale opposizione non può ritenersi accoglibile.

Va, in primo luogo osservato, che in sede di integrazione e modifica della proposta, il piano del consumatore prevede l'inizio dei pagamenti in favore del creditore opponente dalla prima rata e non, come previsto in precedenza, dalla rata n. 34.

L'OCC nominato, nel valutare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ha, come in precedenza indicato, così affermato: *"I beni liquidabili risultano essere l'appartamento...il valore del patrimonio immobiliare del ricorrente è stimato in euro 68.100,00. Il valore del patrimonio immobiliare del ricorrente è stimato in euro 68.100,00 ed è pertanto inferiore rispetto all'importo dei debiti...l'alternativa liquidatoria non consentirebbe di soddisfare lo stesso integralmente i creditori, con la conseguenza di una svalutazione degli immobili da liquidare e con notevoli spese a carico della procedura (quasi euro 10.000,00). ... Con il piano del consumatore il debitore offre ai creditori somme superiori a quelle in ipotesi ritraibili da procedure esecutive individuali nonché dalla procedura di liquidazione del patrimonio. Pertanto la quota disponibile per la liquidazione ex art. 14 l. 3/2012 non potrà mai essere superiore a quella ricavata con il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore".*

Invero, dall'analisi dell'alternativa liquidatoria, la soddisfazione del creditore ipotecario certamente non potrebbe essere garantita nella misura integrale e, tuttavia, risulta garantita dal piano proposto in misura superiore a quella realizzabile dalla liquidazione giudiziale dell'immobile staggito, tenuto conto del valore di perizia e senza considerare la possibilità di partecipazione alla gara e successiva aggiudicazione dell'immobile staggito per un importo pari all'offerta minima, costituita dal valore di perizia decurtato del 25%, dal quale importo di aggiudicazione andrebbero, inoltre, decurtate le spese del procedimento esecutivo.



Pertanto, in relazione alla verifica del se il piano proposto sia idoneo, quanto a tempi di esecuzione e percentuali di soddisfazione a realizzare il miglior soddisfacimento dell'interesse dei creditori, in base al patrimonio disponibile nella sua composizione presente e futura, si osserva che l'alternativa liquidatoria non consentirebbe il soddisfacimento dei creditori nella misura offerta, in quanto quand'anche il bene immobile venisse venduto, il ricavato della liquidazione, unitamente alla quota mensile di retribuzione destinata alla procedura in caso di apertura della liquidazione del patrimonio, al netto delle spese di sostentamento (euro 600,00 per 4 anni pari ad euro 31.200,00) non consentirebbe, nei termini di durata della liquidazione del patrimonio, la soddisfazione dei creditori, nella stessa misura prevista in piano di euro 110.300,03 euro complessivi.

Del resto la valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato dal singolo creditore, ma all'intera massa passiva e dovendo considerare che il piano previsto vedrebbe la soddisfazione, seppur parziale, dei creditori chirografari che troverebbero una inferiore soddisfazione, quanto meno in relazione ai quei creditori che non hanno ancora attivato le relative procedure.

La proposta del debitore, dunque, permette di soddisfare il creditore ipotecario in misura non inferiore a quello che ricaverebbero dalla vendita dell'immobile alla prima asta e al valore di perizia.

In definitiva, come già chiarito, la proposta formulata – accompagnata dalla relazione depositata dal professionista che include gli elementi richiesti dall'art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 e le cui conclusioni appaiono condivisibili e scevre da vizi logici - appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

Con il presente decreto di omologazione deve essere confermato il provvedimento di sospensione delle procedure esecutive (mobiliare e immobiliare pendente): appare, tuttavia, opportuno precisare che come è noto al giudice del sovraindebitamento compete solo disporre in sede di fissazione dell'udienza e poi confermare la sospensione delle procedure esecutive pendenti fino alla data in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo; al contrario l'improseguibilità delle azioni esecutive pendenti costituisce un effetto ex lege disposto dall'art. 12 ter l. 3/2012 novellato in quanto costituente effetto automatico dell'omologazione. In questi termini compete al solo giudice dell'esecuzione prendere atto della causa sopravvenuta di improseguibilità dell'azione esecutiva e lo svincolo delle somme, ove presenti, con la precisazione che le somme accantonate e svincolate dovranno essere messe a disposizione del piano ai fini della sua esecuzione che dovrà sempre avvenire sotto la costante vigilanza dell'OCC.

PQM



letto l'art. 12 bis comma 3 l. 3/2012

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato VITALE BARTOLOMEO

DISPONE

- che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato ivi incluso il pagamento dell'OCC e dell'Avvocato difensore, come concordato;
- che il dott. Domenico Molisso vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo a tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/12;
- che il piano, la relazione particolareggiata, come successivamente integrata in data 11.11.2022 e il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;
- conferma che dalla data della omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguire azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (con particolare riguardo alla cessione del quinto e al pignoramento in corso);
- dà atto dell'inefficacia nei confronti della procedura delle cessioni del quinto e/o delegazioni di pagamento eventualmente presenti anteriori al deposito della proposta e incluse nel piano, con conseguente effetto sospensivo delle trattenute operate sullo stipendio

PRECISA

- che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità sopra disposta;
- che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- che l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso;
- che le somme accantonate e svincolate dalla procedura esecutiva mobiliare dovranno essere messe a disposizione del piano ai fini della sua esecuzione che dovrà sempre avvenire sotto la costante vigilanza dell'OCC, il quale dovrà relazionare sull'avvenuta messa a disposizione delle somme e sulla destinazione al pagamento dei creditori nel rispetto del piano omologato.

Si comunichi.

Nola, 24.11.2022

IL GIUDICE

Dott.ssa Rosa Paduano



